



Comune di Solesino

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – art. 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	5
Articolo 2 - Classificazione del Comune	5
Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali	5
Articolo 4 - Presupposto del canone	6
Articolo 5 - Soggetto attivo.....	6
Articolo 6 - Soggetto obbligato.....	7
Articolo 7 - Diritti di istruttoria.....	8
TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: TIPOLOGIE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	9
Articolo 8 - Tipi di occupazione	9
Articolo 9 - Occupazioni occasionali	9
Articolo 10 - Occupazioni abusive.....	9
Articolo 11 - Concessione all'occupazione	10
Articolo 12 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico.....	10
Articolo 13 - Rilascio della concessione	11
Articolo 14 - Titolarità della concessione e subentro.....	12
Articolo 15 - Rinnovo e proroga della concessione	13
Articolo 16 - Rinuncia della concessione.....	14
Articolo 17 - Revoca, sospensione o modifica d'ufficio della concessione.....	14
Articolo 18 - Decadenze ed estinzione della concessione	14
Articolo 19 - Registro delle concessioni	15
TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	16
Articolo 20 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari	16
Articolo 21 - Insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie	16
Articolo 22 - Preinsegne	17
Articolo 23 - Cartelli	17
Articolo 24 - Striscioni locandine e standardi	17
Articolo 25 - Segni orizzontali reclamistici	18
Articolo 26 - Targhe.....	18
Articolo 27 - Vetromanifatti	19
Articolo 28 - Telone pubblicitario	19
Articolo 29 - Impianto pubblicitario di servizio	19
Articolo 30 - Impianto di pubblicità o propaganda	19
Articolo 31 - Messaggi variabili	20

Articolo 32 – Pubblicità su veicoli.....	20
Articolo 33 - Pubblicità con veicoli d'impresa	20
Articolo 34 - Pubblicità varia.....	20
Articolo 35 - Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari	20
Articolo 36 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione	21
Articolo 37 - Istanze di autorizzazione per i messaggi pubblicitari	22
Articolo 38 - Istruttoria e rilascio autorizzazione	22
Articolo 39 - Durata dell'autorizzazione.....	23
Articolo 40 - Contenuto dell'autorizzazione.....	24
Articolo 41 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	24
Articolo 42 - Targhette identificative.....	25
Articolo 43 - Subentro nell'autorizzazione	25
Articolo 44 - Rinnovo dell'autorizzazione.....	26
Articolo 45 - Disdetta dell'autorizzazione	26
Articolo 46 - Decadenza, revoca e estinzione dell'autorizzazione	27
Articolo 47 - Variazioni del titolo autorizzatorio.....	27
Articolo 48 - Rimozione della pubblicità.....	28
Articolo 49 - Le esposizioni pubblicitarie abusive	28
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARIE E CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE	29
Articolo 50 – Il Piano Generale degli impianti pubblicitari.....	29
TITOLO V – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....	30
Articolo 51 - Tariffa annuale	30
Articolo 52 - Tariffa giornaliera.....	30
Articolo 53 - Tariffa per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	30
Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	30
Articolo 54 Bis Criteri per la determinazione della tariffa del canone per gli impianti di telefonia mobile	
Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	31
Articolo 56 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	32
Articolo 57 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità.....	32
Articolo 58 - Determinazione del canone	33
Articolo 59 - Esenzioni	34
Articolo 60 - Riduzioni e Maggiorazioni	36
TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	38

Articolo 61 - Modalità e termini per il versamento del canone	38
Articolo 62 - Sanzioni e indennità	38
Articolo 63 - Riscossione coattiva	39
Articolo 64 - Rimborsi	39
TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	40
Articolo 65 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni	40
Articolo 66 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione.....	40
Articolo 67 - Identificazione	40
Articolo 68 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale	40
Articolo 69 - Affissione manifesti commerciali	41
Articolo 70 - Superficie degli impianti per le affissioni	41
Articolo 71 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	41
Articolo 72 - Maggiorazioni del canone sulle pubbliche affissioni	41
Articolo 73 - Riduzione del canone pubbliche affissioni.....	41
Articolo 74 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni	42
Articolo 75 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	42
Articolo 76 - Vigilanza sanzioni amministrative	43
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	44
Articolo 77 - Regime transitorio	44
Articolo 78 - Disposizioni finali	44

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Solesino (PD), dal 01/01/2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito denominato "canone"), così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del sopraccitato comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente nel Comune di Solesino (PD) al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 3 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti, di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.
L'occupazione può essere permanente o temporanea, come meglio definito al successivo art. 8;
 - b) concessione: atto amministrativo che comporti, per la collettività, il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) autorizzazione: atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell'interessato, rimuove un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente un diritto soggettivo o una potestà pubblica preesistenti in capo al destinatario;
 - d) canone: il canone dovuto dall'occupante privo di titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c);
 - e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla lettera d);

- f) messaggio pubblicitario: la diffusione, da chiunque effettuata, di messaggi che abbiano lo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;
 - g) mezzo pubblicitario: è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, effettuata in qualsiasi modo, anche mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Fermo restante quanto stabilito al precedente art. 3 comma 2, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province che per le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Solesino (PD).
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione

delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. L'Ente con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
4. Il Comune di Solesino ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
6. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
7. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 6 - Soggetto obbligato

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli articoli 10 e 49, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio stesso. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 7 - Diritti di istruttoria

1. In relazione a ciascuna istanza presentata per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni e per le loro vicende modificative di cui al presente regolamento è dovuto il pagamento di oneri di istruttoria per le operazioni tecnico – amministrative ai sensi dell'art. 405 c. 2 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
2. L'importo delle spese di istruttoria è fissato dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dal citato articolo 405 di cui al comma precedente.

TITOLO II – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO: TIPOLOGIE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Articolo 8 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Articolo 9 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 16 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per le sole attività istituzionali direttamente connesse e funzionali per natura;
 - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - d) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture e per traslochi;
 - e) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
 - g) le occupazioni per commercio in forma ambulante per soste fino a 120 minuti.
2. Per le occupazioni occasionali dovrà essere presentata apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, *almeno tre giorni prima dell'occupazione*, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. La concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

Articolo 10 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale;
 - b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - c) occasionali, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - d) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - e) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;

- f) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - g) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il funzionario competente, previa contestazione delle relative violazioni mediante verbale redatto da pubblico ufficiale, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procederà d'ufficio, con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
 3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 4. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 11 - Concessione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune, ovvero a preventiva comunicazione nei casi indicati all'articolo 9.
2. Non sono soggette a preventiva concessione, purché non previsto in singoli casi da norme speciali, le occupazioni realizzate per interventi imprevedibili e di assoluta necessità ed urgenza disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità.
3. A fronte di imprevedibili situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione e comunque non oltre 5 giorni, all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 12 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente ovvero allo sportello SUAP del Comune apposita istanza volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione.
2. Le richieste dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. L'Amministrazione ha l'obbligo di dare una risposta entro i predetti 30 giorni.
3. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

4. Nei casi di comprovata imprevedibilità e urgenza, così come definiti dall'art. 11, le domande dovranno essere evase nei successivi 3 giorni lavorativi.
5. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) il codice fiscale o la partita IVA;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
 - f) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione, compresi quelli correlati alla messa in pristino stato.
6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
7. Se necessario il funzionario competente richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.
8. Al procedimento di rilascio della concessione si applica quanto previsto dalla Legge 241/1990.

Articolo 13 - Rilascio della concessione

1. L'ufficio responsabile del rilascio della concessione, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale Concessionario, con l'avvertenza che il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) versamento del deposito cauzionale di cui al successivo comma 10;
 - b) pagamento della prima rata o della rata unica del canone.
2. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione o provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
4. Qualora l'esito dell'istruttoria risulti negativo, l'ufficio competente provvederà a comunicare al richiedente il diniego al rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990.
5. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;

- i) l'ammontare del canone dovuto.
6. La concessione viene rilasciata al concessionario con l'obbligo di:
 - a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quello per l'eventuale custodia materiali e smaltimento rifiuti;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) garantire la pulizia e l'igiene dell'area occupata;
 - d) custodire con diligenza lo spazio e l'area concessa.
7. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
8. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
9. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 29.
10. Il funzionario competente a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.
11. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
12. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
13. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
14. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 11 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
15. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 14 - Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, a custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 3 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento
8. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 15 - Rinnovo e proroga della concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 13 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio comunale.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 12 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Generalmente la proroga non può superare giorni 30.
4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

Articolo 16 - Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. La rinuncia anticipata deve essere comunicata per atto scritto entro 7 giorni antecedenti alla scadenza della concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
3. Per le occupazioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, previa verifica dello stato di fatto.
4. Per le occupazioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia.
5. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione, né la non debenza del canone.

Articolo 17 - Revoca, sospensione o modifica d'ufficio della concessione

1. L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. La modifica, sospensione o la revoca del provvedimento di concessione disposta dall'Amministrazione danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.
3. Sono inoltre causa di revoca della concessione:
 - a) l'uso improprio dell'area concessa;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la cessione a terzi dell'uso dello spazio da parte del concessionario.
4. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato e nei casi di revocabilità previsti dal precedente comma 3 non si dà luogo ad alcun rimborso di somme pagate.

Articolo 18 - Decadenze ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) l'uso improprio dell'area concessa;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la cessione a terzi dell'uso dello spazio da parte del concessionario.
2. In tutti i casi di cui al comma 1 il titolare della concessione è obbligato alla rimozione ed alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza l'Ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese al soggetto inadempiente.
3. Sono cause di estinzione della concessione

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

Articolo 19 - Registro delle concessioni

- 1. Il responsabile del rilascio dell'atto di concessione deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
- 2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

TITOLO III – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI: TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 20 - Tipologie di mezzi e impianti pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 3 sono suddivisi in:
 - a) insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie;
 - b) preinsegne;
 - c) cartelli;
 - d) striscioni, locandine e stendardi;
 - e) segni orizzontali reclamistici;
 - f) targhe;
 - g) vetrofanie;
 - h) teloni pubblicitari;
 - i) impianti pubblicitari di servizio;
 - j) impianto di pubblicità o propaganda;
 - k) messaggi variabili
 - l) pubblicità su veicoli;
 - m) pubblicità su veicoli d'impresa;
 - n) pubblicità varia.

2. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - a) permanenti: la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità è di tre anni rinnovabili;
 - b) temporanei: la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, eventi o per il lancio di iniziative commerciali per un periodo vincolato allo svolgimento dell'iniziativa, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo di validità massima di 90 giorni, rinnovabili una sola volta.

Articolo 21 - Insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie

1. L'insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Può indicare esclusivamente il nome dell'esercente, la ragione sociale della Ditta, l'attività permanente svolta, il tipo di merci vendute, il simbolo e il marchio della Ditta stessa, i simboli e i marchi di altre Ditte purché attinenti all'attività svolta.
3. Il solo logo che rappresenti un prodotto, un servizio, un'azienda o un'organizzazione, installato nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, è considerato insegna di esercizio.
4. Per ogni prospetto dell'edificio vi è la possibilità di installare più di una insegna di esercizio, fino ad ottenere il massimo della superficie autorizzabile secondo le misure specificate dal successivo articolo 55.
5. Per quanto concerne le insegne di esercizio a bandiera, vi è la possibilità di installare una sola insegna per ogni lato dell'edificio.
6. Si definiscono insegne pubblicitarie le scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura,

installate presso esercizi commerciali che pubblicizzano un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Articolo 22 - Preinsegne

1. La preinsegna è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici o da loghi, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli e/o marchi, realizzata su manufatto rigido, bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno.
2. E' finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 Km.
3. E' ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.
5. I colori di fondo possono essere liberamente scelti.
6. La struttura di sostegno deve essere metallica di color grigio antracite – nero graffite colore Ral 7016 – 9011.
7. I segnali turistici e di territorio (art. 134 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.) e i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.), se contengono logo e/o simbolo e/o denominazione di attività privata sono considerati segnali pubblicitari e pertanto equiparati alle preinsegne.

Articolo 23 - Cartelli

1. Il cartello è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.
2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La struttura di sostegno deve essere metallica di color grigio antracite – nero graffite colore Ral 7016 – 9011.
4. Sono considerati pubblicitari quei segnali che riportano nello spazio sottostante il simbolo e/o logo e/o la denominazione dell'attività, compresi quelli che indicano i servizi pubblici di cui alle Fig. II 353, 358, 359, 360, 362 dell'art. 125 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S..

Articolo 24 - Striscioni locandine e stendardi

1. Per striscioni, locandine e stendardi si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. Devono avere forma rettangolare.

3. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
4. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
5. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
6. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Articolo 25 - Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
2. Sono ammessi unicamente all'interno di aree di pertinenza di complessi industriali, artigianali o commerciali, oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
3. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Articolo 26 - Targhe

1. Le targhe sono un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto finalizzato alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività.
2. Non devono contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.
3. Sono collocabili unicamente al piano terra ed in prossimità dell'ingresso dell'edificio
4. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.
5. Le dimensioni delle targhe sono stabilite nella misura massima di 0,10 mq, con una sporgenza dalla facciata di massimo 3 cm.
6. Le targhe possono essere luminose solamente per luce indiretta.
7. L'esposizione delle targhe è soggetta a semplice comunicazione all'Ufficio competente.
8. Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.
9. Sono sempre soggette ad autorizzazione le targhe in materia di sanità, ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992, n. 175, così come le insegne ed altri mezzi pubblicitari.

Articolo 27 - Vetrofanie

1. Per vetrofania si intende una pellicola adesiva variamente disegnata, che si applica come decorazione ai vetri di finestre, vetrine e similari.
2. Le vetrofanie che riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi sono sempre soggette ad autorizzazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera f) del presente Regolamento.
3. Le vetrofanie che non riproducono messaggi scritti, simboli e/o marchi ma solamente rappresentazioni grafiche e/o pittoriche, salvo che non facciano riferimento all'attività ivi esercitata, non sono soggette ad autorizzazione, e in ogni caso non devono essere in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma 1, del C.d.S..

Articolo 28 - Telone pubblicitario

1. Il telone pubblicitario è un impianto pubblicitario, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio, sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura.
2. Deve avere forma rettangolare.
3. Il rilascio del provvedimento autorizzativo di teloni pubblicitari sarà valutato puntualmente dal Responsabile dell'Area.
4. I teloni vincolati a facciate di edifici non interessati da cantiere e quindi privi di ponteggi, sono ammessi soltanto nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali.
5. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione.

Articolo 29 - Impianto pubblicitario di servizio

1. Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. I messaggi pubblicitari possono essere installati in posizione visibile dalla strada solo se non compromettono la sicurezza della circolazione così come disciplinato dal C.d.S.
3. L'installazione di un impianto pubblicitario di servizio è subordinato al nulla osta da parte del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Articolo 30 - Impianto di pubblicità o propaganda

1. Per impianto di pubblicità o propaganda si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti.

Articolo 31 - Messaggi variabili

1. E' consentita la collocazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente Regolamento, di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità non inferiore a 15 secondi, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
2. Gli impianti a messaggio variabile possono consistere in poster con manifesti rotanti, in prismi rotanti oppure in display luminosi a led.

Articolo 32 – Pubblicità su veicoli

1. Per pubblicità su veicoli si intende la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato.

Articolo 33 - Pubblicità con veicoli d'impresa

1. Per pubblicità con veicoli d'impresa si intende la pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Articolo 34 - Pubblicità varia

1. Per pubblicità varia si intende quella effettuata con qualsiasi mezzo, come definito all'art. 3 comma 1 lettera g), per la diffusione di messaggio pubblicitario come definito all'art. 3 comma 1 lettera f), non indicati negli articoli precedenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ombrelloni, bandiere, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili).

Articolo 35 - Autorizzazione amministrativa per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, tramite qualunque forma di diffusione pubblicitaria, effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno applicazione in tutto il territorio comunale, con le eccezioni e le precisazioni che seguono:
 - a) per tutte le strade (o in vista di esse) all'esterno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza dell'Ente proprietario della strada;
 - b) per tutte le strade all'interno del centro abitato, il rilascio di autorizzazioni per mezzi e impianti pubblicitari è di competenza del Comune;
 - c) qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari, collocati su un luogo od una strada, siano visibili da un luogo o da una strada appartenente ad altro Ente, ogni provvedimento autorizzatorio è subordinato al preventivo nullaosta di quest'ultimo;
 - d) qualora i mezzi e gli impianti pubblicitari siano da collocarsi su un luogo, un edificio od una strada sottoposti a vincoli di qualsiasi genere (idraulico, ferroviario ecc.) ogni provvedimento autorizzativo è subordinato al parere favorevole degli Enti od organi preposti alla tutela dei relativi vincoli.

3. Salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, anche temporanea, è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada in cui viene installata come specificato al comma precedente del presente articolo.
4. I mezzi pubblicitari, qualsiasi tipologia a cui appartengano, installati internamente ai fabbricati e quindi non visibili dalla strada, non necessitano di alcuna autorizzazione comunale, fatti salvi gli obblighi al pagamento del canone dovuto.
5. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del C.d.S., dagli artt. da 47 a 59 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
6. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria individuati con apposito atto da parte della Giunta Comunale, al pagamento del canone dovuto, calcolato secondo quanto stabilito al successivo Titolo IV, e al rispetto di quanto previsto in materia fiscale.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 36 - Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i mezzi pubblicitari installati all'interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;
- b) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti, nonché cartelli e altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti, ditte, vendita o affittanza inerenti l'attività del cantiere stesso;
- c) i mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
- d) le targhe professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione;
- e) i cartelli "Vendesi" e/o "Affittasi", riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino la superficie di 0,50 metri quadrati;
- f) i messaggi pubblicitari riportanti le diciture "saldi", "sconti", "vendita promozionale" e similari se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell'attività;
- g) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
- h) i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
- i) le locandine reclamizzanti Sagre, Feste o eventi di carattere sociale, ricreativo, culturale, religioso, sportivo, ambientalistico organizzati nel territorio comunale, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento al quale si riferiscono, oltre alle due settimane precedenti e le ventiquattro ore successive, purché nel rispetto dei vincoli del successivo articolo 53;
- j) gli striscioni esposti all'interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l'interno e ad

- un'altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell'impianto;
- k) i mezzi pubblicitari reclamizzanti spettacoli circensi, in considerazione della tutela che a tali manifestazioni lo Stato assicura;
 - l) i mezzi pubblicitari connessi con campagne elettorali, disciplinati dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni;
 - m) la pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 57 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
 - n) la pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S..

Articolo 37 - Istanze di autorizzazione per i messaggi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione, redatta in marca da bollo utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione da parte del competente Ufficio comunale, deve essere presentata all'ufficio competente ovvero allo sportello SUAP del Comune e contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) la durata dell'installazione, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del legale rappresentante.
2. La domanda deve essere corredata di tutti gli allegati indicati, ovvero:
 - a) planimetria con individuazione esatta del punto di collocazione e delle distanze da ogni elemento indicato ai precedenti articoli 53 e 54;
 - b) duplice copia del bozzetto a colori dei mezzi pubblicitari che consenta la chiara e nitida leggibilità dell'intero messaggio pubblicitario, con l'indicazione delle dimensioni (altezza, larghezza, spessore), dei colori e dei materiali utilizzati. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti che costituiscono l'impianto nelle sue variabili;
 - c) documentazione fotografica a colori, chiara e nitida, comprendente una foto che illustri dettagliatamente il punto di installazione, e una foto riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario mediante sovra-montaggio del cartello pubblicitario e relativo messaggio, in scala con il contesto urbano circostante;
 - d) scheda tecnico-descrittiva dell'impianto;
 - e) nulla osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non di competenza del Comune;
 - f) ricevuta che attesti il pagamento dei relativi diritti di istruttoria;
 - g) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000).
3. Per gli impianti pubblicitari da installare su proprietà di terzi (area terreno o immobile) è necessario allegare all'istanza il consenso del proprietario/amministratore dell'area o dell'edificio interessato dall'installazione.
4. E' ammessa la presentazione di un'unica domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione di massimo 6 messaggi/impianti pubblicitari distinti (ad esempio 6 cartelli, 6 preinsegne).
5. Ogni domanda deve riguardare la richiesta di autorizzazione per una sola via.
6. Qualora per l'installazione di un impianto pubblicitario su una stessa area vengano presentate più istanze, l'ordine di esame delle stesse è dettato dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prevista, anche a seguito di integrazioni.

Articolo 38 - Istruttoria e rilascio autorizzazione

1. Le domande pervenute vengono istruite dall'Ufficio comunale competente che rilascia la relativa autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora la domanda venga inoltrata non in regola perché priva dell'imposta di bollo o delle spese di istruttoria, il Responsabile del Procedimento ne darà avviso agli interessati tramite apposita comunicazione di sospensione del procedimento con la quale si informa che la domanda sarà istruita non appena la stessa sarà regolarizzata. I termini riprenderanno con il ricevimento di quanto richiesto.
2. Decorsi infruttuosamente trenta giorni di cui al comma precedente, l'istanza sarà dichiarata irricevibile e di conseguenza rigettata.
3. E' facoltà del competente Ufficio chiedere ulteriori elementi conoscitivi per una completa valutazione ed istruttoria della domanda, eventuali pareri ad altri Uffici interessati, nonché provvedere ad effettuare il sopralluogo qualora lo ritenga opportuno.
4. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito positivo si procederà alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà archiviazione della pratica. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà solo previa esibizione della ricevuta di pagamento del canone dovuto.
5. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo perché risulta incompleta dei dati, delle dichiarazioni e degli allegati previsti, o perché in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e/o della vigente normativa in materia, il Responsabile del procedimento ne darà notizia agli interessati inviando la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, avvisando della facoltà attribuita dall'art. 10/bis della Legge 241/1990 di trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.
6. Costituisce altresì causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
7. La comunicazione dei motivi ostativi di cui ai commi precedente interrompe i termini per la conclusione del procedimento.
8. Ricevute le osservazioni inviate dall'interessato o decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'invio delle stesse, il Responsabile emetterà il provvedimento finale, con rilascio dell'autorizzazione in caso di positivo accoglimento delle osservazioni o con un rigetto in caso negativo.
9. L'autorizzazione è resa in duplice originale di cui una in bollo per il richiedente e l'altra per l'Amministrazione Comunale, ed è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'installazione autorizzata.
10. I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure amministrative. In questo caso la relativa autorizzazione viene rilasciata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 39 - Durata dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari è di tre anni dalla data di emissione ed è rinnovabile.

2. La durata delle autorizzazioni temporanee ha una validità fino ad un massimo di 90 giorni ed è indicata nell'atto stesso.

Articolo 40 - Contenuto dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari deve contenere:
 - a) dati completi del titolare, compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Deve essere specificato se il titolare agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto e deve essere indicato il nominativo della società o dell'associazione;
 - b) codice fiscale e/o partita I.V.A;
 - c) indirizzo di recapito, se diverso da quello di cui al punto a);
 - d) oggetto del provvedimento;
 - e) ubicazione dei mezzi pubblicitari;
 - f) validità del provvedimento;
 - g) eventuali prescrizioni tecniche, generali e particolari per la realizzazione delle opere.
2. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Qualora più soggetti siano interessati al provvedimento di autorizzazione l'Amministrazione intesterà lo stesso a tutti i richiedenti i quali saranno tutti responsabili in solido degli oneri ed obblighi derivanti dall'atto.
3. Il Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può richiedere il ripristino dello stato dei luoghi, indicando il termine entro il quale lo stesso deve avvenire e in caso di inosservanza può procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 41 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) installare i mezzi pubblicitari nelle esatte posizioni autorizzate a proprie spese e asportando quindi eventuali materiali di risulta;
 - b) applicare la targhetta identificativa compilata in ogni sua parte, come indicato al successivo articolo 42;
 - c) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - e) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite del Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
 - g) custodire l'autorizzazione comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirla a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) versare il canone alle scadenze previste.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui

svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. La pubblicità acustica effettuata con qualsiasi mezzo fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o da altro luogo pubblico, dovrà essere effettuata dalle ore 9 alle ore 13 e dalla ore 15 alle ore 19, per tutto il periodo dell'anno. La stessa è vietata in prossimità ed in corrispondenza delle zone di classe I di cui al Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con deliberazione di C.C. nr. 4 del 07.02.2018 e modificato con deliberazione di C.C. nr. 16 del 09.04.2019.

Articolo 42 - Targhette identificative

1. Sui cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda deve essere apposta a cura del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica, delle dimensioni 10x15 cm., con caratteri neri su fondo bianco, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono incisi i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ad ogni variazione di uno dei dati riportati.
4. Ad ogni rinnovo, regolarmente assentito, dovrà essere aggiunta la data di scadenza di cui alla lettera e) del precedente comma 1.

Articolo 43 - Subentro nell'autorizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 37 e gli estremi della autorizzazione in questione.
2. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
3. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
4. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 1 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 44 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rinnovabile su presentazione della relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) a cura del titolare dell'autorizzazione stessa.
2. La SCIA di rinnovo deve essere presentata utilizzando possibilmente gli appositi moduli messi a disposizione da parte del competente Ufficio comunale, entro il termine di scadenza naturale del titolo autorizzatorio, a pena di inammissibilità della stessa. In mancanza di presentazione della segnalazione di rinnovo entro i termini previsti, si determina la decadenza dell'autorizzazione e, pertanto, il titolare decade da qualunque diritto al mantenimento dei mezzi pubblicitari; qualora l'interessato non provveda alla loro rimozione verrà attivata la procedura sanzionatoria per installazione abusiva.
3. Il segnalante è tenuto a dichiarare che i mezzi pubblicitari non hanno subito e non subiranno alcuna modifica di sorta, e che tutte le condizioni, dichiarazioni, conformità ed attestazioni formulate in sede di rilascio dell'originaria autorizzazione sono ancora in essere, valide ed efficaci.
4. La SCIA deve essere corredata di tutti gli allegati necessari indicati, ovvero:
 - a) nulla osta tecnico rilasciato dall'Ente proprietario della strada, nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia visibile da strade non di competenza del Comune;
 - b) consenso del proprietario/amministratore dell'area o dell'edificio interessato se gli impianti pubblicitari sono installati su proprietà di terzi (area terreno o immobile);
 - c) ricevuta che attesti il pagamento dei relativi diritti di istruttoria;
 - d) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 D.P.R. 445/2000).
5. Alla SCIA di rinnovo si applica l'art. 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
6. La SCIA di rinnovo dovrà essere allegata alla precedente autorizzazione, della quale ne farà parte integrante e sostanziale.
7. Sono possibili rinnovi successivi.
8. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
9. Per le autorizzazioni temporanee la SCIA di rinnovo deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria indicando gli estremi del provvedimento originario da rinnovare. Per tali autorizzazioni è previsto un solo rinnovo.

Articolo 45 - Disdetta dell'autorizzazione

1. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
2. Per le autorizzazioni temporanee, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancato utilizzo, previa verifica dello stato di fatto.
3. Per le autorizzazioni permanenti il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la disdetta.

4. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia all'autorizzazione, né la non debenza del canone.

Articolo 46 - Decadenza, revoca e estinzione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata d'ufficio, senza possibilità di richiesta di corrispettivo per danni, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
 - b) per il venir meno delle condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento;
 - c) per la mancata osservazione delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero delle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento;
 - d) su ordinanza dell'Amministrazione per intervenuta necessità (variazione o lavori su sede stradale ecc.).
2. L'autorizzazione decade, con dichiarazione della stessa Amministrazione che ha emesso l'atto, nei seguenti casi:
 - a) la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di emissione del provvedimento;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione al titolare della concessione.
3. Il provvedimento di revoca o di decadenza, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, è trasmesso al titolare con apposita comunicazione con contestuale assegnazione di un congruo termine per l'eventuale esecuzione dei lavori di rimozione delle opere e rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese; decorso inutilmente tale termine i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare dell'autorizzazione con l'applicazione delle eventuali sanzioni del C.d.S.
4. La revoca o la decadenza del provvedimento non danno diritto al rimborso né delle spese di istruttoria né del canone già pagato per l'anno in cui viene dichiarata, salvo quanto previsto al successivo articolo 48 comma 3.
5. Il titolare dell'autorizzazione decaduta o revocata deve restituire l'originale del provvedimento.
6. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di emissione comporta di decadenza del provvedimento emesso.
7. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 47 - Variazioni del titolo autorizzatorio

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario deve inoltrare apposita comunicazione allegando copia del nuovo bozzetto.
2. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento provvederà ad accogliere o meno la variazione comunicata.

3. Nel caso di variazione della posizione e/o delle dimensioni dei mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza, sarà necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento. Il rilascio del nuovo provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza di diritto del precedente provvedimento rilasciato.

Articolo 48 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
3. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 49 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARIE E CARATTERISTICHE TECNICO-ESECUTIVE

Articolo 50 – Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del c. 821 della Legge 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 04/10/2013 e s.m.i..

TITOLO V – TARIFFE, CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 51 - Tariffa annuale

1. La tariffa standard annua, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e che costituisce la tariffa ordinaria, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2 del presente regolamento, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard annua
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

Articolo 52 - Tariffa giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e che costituisce la tariffa ordinaria, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2 del presente regolamento, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard giornaliera
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 abitanti fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

Articolo 53 - Tariffa per le occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati-o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
 3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
 4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
 5. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
 6. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
 7. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
 8. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

54 Bis: Criteri per la determinazione della tariffa del canone per gli impianti di telefonia mobile

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto

2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 55 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 56 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in una unica zona, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui agli articoli 51 e 52 del presente regolamento, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (microzone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui agli articoli 51 e 52 del presente regolamento, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 57 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 56, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 61, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 58 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 51 del presente regolamento alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 52 del presente regolamento alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
7. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 59 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- q) le occupazioni effettuate da venditori ambulanti, compresi i venditori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti, nell'ambito di mercati (straordinari) sperimentali, fino a che permane tale classificazione.
- r) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico;
- s) tende, fisse o retrattili;
- t) balconi;
- u) verande;
- v) bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- w) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
- x) la diffusione di messaggi pubblicitari comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- y) i passi carrabili e gli accessi a raso;
- z) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative non comportanti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, sempreché l'accesso sia libero e gratuito ed il ricavato di eventuali vendite o raccolta di denaro sia devoluto in beneficenza;

2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:

- a) occupazioni occasionali di cui al precedente art 9;
- b) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero promosse da Enti, Associazioni o Comitati senza fini di lucro, comunque aventi finalità sociali, umanitarie,

non comportanti attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, sempreché l'accesso sia libero e gratuito ed il ricavato di eventuali vendite o raccolta di denaro sia devoluto in beneficenza;

- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art.63 -comma 2- lett. f) del D.Lgs. 446/1997 cioè le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Ai fini dell'applicazione della presente norma non assumono rilievo le partecipazioni azionarie detenute dai suddetti Enti presso soggetti aventi personalità giuridica da essi distinta;
- d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali per natura;

Articolo 60 - Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
 - e) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 60%;
 - f) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 25%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti;
 - g) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 35%;
 - h) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, si applica una riduzione dell'63%;
2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti maggiorazioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) per le occupazioni permanenti con impianti pubblicitari e cartelli è prevista una maggiorazione del 50%;
 - b) per le occupazioni occasionali e/o permanenti poste in essere su aree adibite a parcheggio è prevista una maggiorazione del 50%;
 - c) per le occupazioni permanenti con impianti pubblicitari su dissuasori di sosta e/o salva pedoni è prevista una maggiorazione del 25%;

- d) per le occupazioni temporanee con impianti pubblicitari e cartelli è prevista una maggiorazione del 25%;
- e) per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una maggiorazione del 100%;
- f) per le occupazioni temporanee finalizzate agli allacci delle singole utenze si applica una maggiorazione del 100%;
- g) per la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuati in forma luminosa o illuminata si applica una maggiorazione del 100%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

3. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 60% sino a 100 mq, del 30% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 5% per la parte eccedente 1000 mq;
- c) per le occupazioni realizzate con manifestazioni culturali, sportive e ricreative le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
- d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative organizzate da Enti no profit senza scopo di lucro, che non siano esenti ai sensi dell'art. 59, ed in cui vi sia il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, la tariffa è ridotta del 50% per tutti i giorni della manifestazione, ed inoltre per i primi 10 giorni la tariffa è ulteriormente ridotta del 50%, e per i successivi giorni la riduzione è del 20%.

TITOLO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 61 - Modalità e termini per il versamento del canone

1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio del relativo titolo. esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Per le annualità successive il canone va corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, **anche in via mediata**, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze entro il **30/04** di ogni anno.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 2.000,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10, sempreché la scadenza della concessione/autorizzazione sia

successiva ai predetti termini.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 67 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 62 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 63 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 64 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

TITOLO VII – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 65 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibile, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 66 - Tipologia degli impianti di pubblica affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi Concessionari, anche per conto altrui.
3. Per la definizione delle diverse tipologie di impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette si rimanda a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 4 ottobre 2013, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni e/o modifiche legislative;

Articolo 67 – Identificazione

1. Per la identificazione delle diverse tipologie di impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette si rimanda a quanto previsto dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 4 ottobre 2013, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni e/o modifiche legislative;

Articolo 68 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Articolo 69 - Affissione manifesti commerciali

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni.

Articolo 70 - Superficie degli impianti per le affissioni

1. Il Comune di Solesino con popolazione al 31 Dicembre 2019 pari a 6.914 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva arrotondata di almeno 84 mq (ovvero 12 mq per ogni mille abitanti).
2. Relativamente alla superficie degli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni e le affissioni dirette si rimanda, per quanto compatibile, a quanto previsto dal Piano Generale

degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 4 ottobre 2013, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni e/o modifiche legislative;

2. Gli impianti relativi alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi a privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, nel rispetto di quanto disciplinato dal Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 4 ottobre 2013, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni e/o modifiche legislative.

Articolo 71 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto il pagamento del canone, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso, e deve avvenire contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera come definita da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm. 70X100 e relativi multipli.

Articolo 72 - Maggiorazioni del canone sulle pubbliche affissioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% nei seguenti casi:
 - a) richieste di affissioni inferiori ai 50 fogli di dimensione 70x100;
 - b) richieste di affissioni di manifesti composti da 8 a 12 fogli compresiIl Canone per l'affissione è maggiorato del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Articolo 73 - Riduzione del canone pubbliche affissioni

1. Il canone per l'affissione è ridotto del 50% nei seguenti casi:
 - a) affissione di manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) affissione di manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) affissione di manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) affissioni di manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) affissioni di annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui ai punti b) e c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia invece evidente nell'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 74 - Esenzioni dal canone pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 75 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore

notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 76 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 67 del presente regolamento.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 - Regime transitorio

1. Il regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 29/12/1998, nonché la delibera tariffaria n. 127 approvata dalla Giunta Comunale in data 20/12/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 24/05/2011 e s.m.i., resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Il regolamento comunale degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 72 del 29/12/1998 e s.m.i., resta in vigore fino al 31 dicembre 2020.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 78 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Zone esposizione pubblicitaria – art. 56, comma 1

Suddivisione del territorio comunale effettuata in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile.

Nr. 1 zona comprendente l'intero territorio comunale.

Zone canone per le occupazioni – art. 56, comma 2

Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie, di cui ad allegato "A" .

Nel suddetto allegato il territorio viene suddiviso in n. 2 microzone, alla microzona 1 verranno applicate le tariffe previste nella categoria 1, alla microzona 2 verranno applicate le tariffe previste nella categoria 2.

Microzona 1:

tutte le vie e/o tratti di esse, urbanisticamente racchiuse dalla perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo (assi: tratto iniziale di Via Roma, tratto iniziale di Via XXVII Aprile, tratto iniziale di Via XX Settembre, tratto di Via Sottoprà e rispettive laterali interne).

Microzona 2:

Comprende tutte le altre vie del territorio comunale non ricomprese nella microzona 1.